

“Regolamento per la assegnazione, agli organismi senza fini di lucro, di immobili di proprietà comunale a canone agevolato”

Approvato con deliberazione n. 35 del 27.06.2016

ART. 1

Al fine di valorizzare e sostenere le libere forme associative che possano concorrere alla cura degli interessi pubblici ed a promuovere lo sviluppo della comunità locale, il comune può assegnare propri immobili ad enti senza scopo di lucro per lo svolgimento dei compiti di natura istituzionale degli stessi.

ART. 2

Gli immobili comunali possono essere assegnati in locazione a canone agevolato alle associazioni di promozione sociale aventi i requisiti per l'iscrizione nel registro regionale di associazione di promozione sociale ai sensi degli artt. 2 e 8 L.R. 42/2002 ed alle associazioni di volontariato costituite nelle forme previste dall'art. 3 della L. 266 del 11.08.1991, iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni.

ART. 3

I beni immobili da utilizzarsi per le finalità di cui all'art. 1 vengono individuati dalla Giunta Comunale sulla base delle indicazioni della disponibilità redatte dall'ufficio Patrimonio.

L'elenco dei beni disponibili, **da mettere a bando**, contenente i dati descrittivi ed economici di ciascuno è pubblicizzato con apposito avviso, che dovrà indicare il rispettivo canone calcolato ai correnti valori di mercato ed i criteri di assegnazione.

Gli enti di cui all'art. 2 possono presentare istanza di assegnazione di immobili comunali entro il termine fissato dall'avviso. L'istanza dovrà essere corredata di tutte le notizie ritenute utili per concorrere all'assegnazione, e comunque di tutte quelle relative agli elementi di valutazione indicati all'art. 4.

Art.4

La selezione delle istanze di assegnazione degli immobili e di rinnovo contrattuale viene effettuata da un'apposita Commissione composta dal Responsabile del Settore Servizi Sociali e da altri due dipendenti individuati dal suddetto Responsabile preferibilmente tra dipendenti del Settore relativo ai servizi sociali e del Settore tributi.

ART. 5

La durata della concessione viene fissata in relazione alla durata del contratto d'affitto. La durata della locazione è stabilita contrattualmente ai sensi della normativa vigente.

Art. 6

Ad ogni Ente di cui all'art. 2, assegnatario di un'unità immobiliare, viene riconosciuto con atto del Responsabile del Settore di riferimento una percentuale di abbattimento che va da un minimo del 60% ad un massimo dell' 80% del canone calcolato ai correnti valori di mercato riconoscendo l'esistenza di una delle attività sotto indicate.

- attività svolte nell'ambito socio-culturale;
- attività svolte nell'ambito di salvaguardia e difesa dell'ambiente;
- altre attività ritenute di particolare interesse in relazione ai programmi dell'amministrazione comunale.

I criteri saranno maggiormente dettagliati nel rispetto dei criteri del presente regolamento nel relativo Bando approvato dal Responsabile di riferimento.

ART. 7

Gli assegnatari ai sensi del presente regolamento dovranno intestarsi le utenze, partecipare alle eventuali spese condominiali secondo le quote di spettanza, e curare a proprie spese la manutenzione ordinaria dell'unità immobiliare, come da contratto di locazione.